

Il volume ha lo scopo di definire i possibili presupposti di ravvicinamento e armonizzazione dei diversi sistemi dell'illecito dell'ente da reato nei Paesi dell'area dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) e Ticks (Taiwan, India, Cina, Sud Corea e Sud Africa).

Il mercato e la sua crescita, in quei Paesi, ma anche lo 'spirito' che costituisce alimento del loro sviluppo in una prospettiva globalizzata, segnata dal progresso, stimolano a interrogarsi sulle ragioni di forme degenerative dell'attività delle organizzazioni complesse che in particolare favoriscano illeciti di rilevanza penale.

Il volume, nel tentativo di isolare le condizioni che permettano a organizzazioni istituzionali e imprenditoriali di fronteggiare il rischio di reato, muove dalla convinzione che la disciplina dell'illecito da reato costituisca uno dei luoghi in cui sia più elevata la possibilità di un'integrazione dei sistemi penali, in un'ottica di tendenziale 'globalizzazione'. Sempre che il movimento internazionale di riforma riesca a esprimere un impegno coerente che, rispettando le caratteristiche dei singoli ordinamenti, sintetizzi una base giuridica ragionevolmente comune.

**Antonio Fiorella** è professore ordinario di diritto penale presso l'Università Sapienza di Roma.

**Anna Salvina Valenzano**, dottore di ricerca e avvocato, assegnista universitaria, è docente di diritto penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Sapienza di Roma.



Responsabilità degli enti da reato e mercati emergenti a cura di Antonio Fiorella e Anna Salvina Valenzano

# Responsabilità degli enti da reato e mercati emergenti

a cura di  
Antonio Fiorella e Anna Salvina Valenzano



Collana Materiali e documenti 23

# DIRITTO, POLITICA, ECONOMIA

# Responsabilità degli enti da reato e mercati emergenti

*a cura di*

*Antonio Fiorella e Anna Salvina Valenzano*



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ EDITRICE

2017

Il volume è pubblicato con i fondi della Sapienza Università di Roma,  
“Ricerca di Ateneo 2014”.

Copyright © 2017

**Sapienza Università Editrice**

Piazzale Aldo Moro 5 – 00185 Roma

[www.editricesapienza.it](http://www.editricesapienza.it)

[editrice.sapienza@uniroma1.it](mailto:editrice.sapienza@uniroma1.it)

ISBN 978-88-9377-042-2

Iscrizione Registro Operatori Comunicazione n. 11420

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi microfilm, film, fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi. L'editore è a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare, per eventuali involontarie omissioni o inesattezze nella citazione delle fonti e/o delle foto.

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any other information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All eligible parties, if not previously approached, can ask directly the publisher in case of unintentional omissions or incorrect quotes of sources and/of photos.

In copertina: Art by SUE.

# Indice

Alla ricerca dei comuni denominatori dell'illecito dell'ente da reato <i>Antonio Fiorella</i>	7
Economia globale e paesi emergenti. L'economia dell'area BRICS e TICKS <i>Nicola Boccella, Azzurra Rinaldi</i>	11
Giustizia sociale ed economia globalizzata. Una riflessione tra ricerca del giusto e ordine-delle-cose <i>Luisa Avitabile</i>	29
Corporate Criminal Liability at the BRICS Emerging Economies: Challenges for Corporate Regulation <i>Eduardo Saad-Diniz</i>	47
La responsabilità dell'ente da reato nel sistema russo <i>Anna Salvina Valenzano</i>	69
An Indian Model of Corporate Criminal Liability: An Outcome of Prismatic Analysis of Judicial Trends <i>Manjeet Kumar Sahu</i>	93
Corporate Criminal Liability in China: Past, Present and Future <i>Chenguang Zhao</i>	105
La responsabilità penale delle persone giuridiche in Sud Africa <i>Maria Teresa Trapasso</i>	119
Corporate Criminal Liability in Taiwan <i>Edgar Chen, George C. Shih</i>	131

La responsabilità da reato dell'ente in Sud Corea	
<i>Enrica Villani</i>	141
Rilievi conclusivi sull'autoregolamentazione dell'ente in una prospettiva globalizzata	
<i>Antonio Fiorella</i>	151

# Giustizia sociale ed economia globalizzata. Una riflessione tra ricerca del giusto e ordine-delle-cose

Luisa Avitabile\*

SOMMARIO: 1. Un *incipit*. – 2. Diritto e ordine-delle-cose. – 3. Un nuovo imperativo. – 4. Il più forte vince sempre? – 5. Principio di uguaglianza e ‘ricerca del giusto’. – 6. Una conclusione.

## 1. Un *incipit*

Nell’ambito di una concezione globalizzata della giustizia<sup>1</sup>, conseguente all’attuale sviluppo ipertrofico dell’economia in senso finanziario, sorge la questione del possibile fallimento del concetto di giustizia sociale, intesa come ricerca del giusto e riconoscimento del principio di uguaglianza in una dimensione di cittadinanza quale appartenenza ad un determinato luogo geografico territorialmente definito<sup>2</sup>. Gli interrogativi su una propensione globalizzata delle istituzioni giuridiche – al pari di alcune dimensioni economiche – consentono la selezione di alcuni interrogativi: come si articola al suo interno uno Stato ad estensione mondiale? Regge ancora la denominazione di giustizia sociale in uno Stato universale? E lo Stato globale prevede l’essere cittadini? La possibilità che si realizzi uno Stato universale è una determinazione economica o nasce da istanze giuridiche? Emergono questioni che non si possono considerare certo marginali: quale sarebbe la forma

---

\* Professore Ordinario di filosofia del diritto presso l’Università Sapienza di Roma.

<sup>1</sup> Per un approfondimento cfr. A. HONNETH, *L’idea di socialismo: un sogno necessario*, Milano, 2016; B. ROMANO, *Globalizzazione del commercio e fenomenologia del diritto: saggio su diritto e identità*, Torino, 2001; A. SEN, *L’idea di giustizia*, Milano, 2011; G. TEUBNER, *La cultura del diritto nell’epoca della globalizzazione: l’emergere delle costituzioni civili*, Roma, 2005.

<sup>2</sup> J.-J. ROUSSEAU, *Origine della disuguaglianza*, Milano, 2015, pp. 68-69.

che assume un governo mondiale? Quale efficacia avrebbero i poteri legislativo, giurisdizionale e di polizia? Quali sarebbero le nuove periferie? Potrebbero essere amministrate da un governo centralizzato? Il solo pensiero di essere destinatari di norme uniformi e globali – una giustizia sociale che si trasforma in un legalismo omogeneo – con un potere centralizzato, detentore dell'universalità senza la reciprocità e il riconoscimento (esercitato anche sotto forma di controllo) da parte di altri Stati, che si relazionano allo Stato universale, rischia di deflagrare in una oligarchia, con una direzione che assomiglia più ai regimi totalitari che alle moderne democrazie<sup>3</sup>.

Il pericolo di una soccombenza della visione classica dello Stato legislatore, che riconosce i soggetti destinatari delle norme simili tra loro nella reciprocità e che non si eleva a *princeps legibus solutus*, significherebbe anche l'estinzione di forme di terzietà del diritto, come il giurista ha imparato a conoscerla e ad esercitarla, cercando di non cadere nella sfera della parzialità e dell'interesse personale e funzionale. La relazione del diritto con la politica, che è notoriamente un fenomeno basato sulla pluralità delle opinioni nella libertà del dissenso e della resistenza ad un ordine costituito, anche a matrice tirannica, seppure con limitazioni specifiche e reciproche, pretende un'azione comunicativa<sup>4</sup>.

Nello Stato globale, lo *status* di giustizia rischia di essere declinato secondo la matrice economica che conferma una visibilità prioritaria, corrispondente alla condizione che si può denominare *ordine-delle-cose*<sup>5</sup>, rinviante ad un'omogeneità prospettica che non risponde alla ricerca del giusto sulla base di principi universali, ma ad un particolarismo che si eleva a generalizzazione<sup>6</sup>.

Come si potrebbero immaginare una legislazione, una giustizia ed una economia universali, in un momento in cui il *prius* è dato dai mercati finanziari? Il diritto, attraverso il concetto di giustizia sociale

<sup>3</sup> L. VON MISES, *I fallimenti dello Stato interventista*, Soveria Mannelli, 2011, p. 311 e ss. ID., *Politica economica*, Macerata, 2007, p. 56; cfr. M. CAPURSO, *La repubblica europea*, Milano, 1979.

<sup>4</sup> Nel senso di K. JASPERS, *Filosofia*, II, Torino, 1978.

<sup>5</sup> Il riferimento può essere a G. RADBRUCH, *La natura della cosa come forma giuridica di pensiero*, *Rivista internazionale di Filosofia del diritto*, fasc. III, 1941, pp. 145-156; A. BARATTA, *Natura del fatto e giustizia materiale*, Milano, 1968; W. MAIHOFER, *Die Natur der Sache*, in *Archiv für Rechts und Sozialphilosophie*, 64, 1958, pp. 145 ss.

<sup>6</sup> G. JELLINEK, *La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, Milano, 2002, pp. 77 e ss.; P. LEGENDRE, *Ce que l'Occident ne voit pas de l'Occident*, Paris, 2004, p. 61 e ss.

come ricerca del giusto, risponde a logiche differenti rispetto a quelle politico-economiche.

*Un* solo Stato e *un* solo parlamento sono ipotesi che contrastano con una prassi giuridica derivante da una pluralità di individui, di patrie, di cosiddetti Stati nazionali costituzionali, limitati nel loro territorio da confini e frontiere che nell'attualità diventano motivo di critica.

Le leggi, sotto forma di aspettative normative, rappresentano la stabilità e la durata delle relazioni giuridiche, la concretezza del ruolo della pena che eleva la libertà a massima universale<sup>7</sup>. Non di libertà assoluta si tratta, ma di libertà in comune, dell'esistere-con-gli-altri nell'articolata esperienza di tutelare il bene proprio, senza ledere quello altrui, che si proietta in un universale antropologico.

Pensare ad una legislazione universale potrebbe far decadere il concetto di cittadino, rappresentandosi non come giustizia sociale, espressione del principio di uguaglianza, ma addirittura come un rovesciamento dissolutorio in cui l'ordine-delle-cose detta il contenuto degli enunciati giuridici.

Preso atto che il progresso informatico porta in una direzione che è quella della globalizzazione, ne deriva che la tecnologia degli ultimi decenni ha avuto il compito, a volte ignorato o insaputo, di unificare sino ad uniformare, anche attraverso una lingua di facile comprensione usata nei commerci e poi acquisita come comunicazione<sup>8</sup>. Si condivide un territorio, quello del *cyberspace*, in una contingenza pressante che assorbe gli altri due versanti della temporalità – passato e futuro – mediati da immagini implementate in un susseguirsi 'iconografico' e dromocratico. Non c'è episodio che non passi dalla rete, per essere considerato visibile. Apparentemente la vita è nella visibilità del presente, le immagini sostituiscono le parole, i simboli informatici le emozioni, le interiezioni gli stati d'animo. Ogni umano è per l'altro in una prossimità mediata dai *social*, ognuno è attratto dal perfezionismo dell'immagine. Il realismo, presente in modo solo apparentemente condiviso e 'comunicato', non significa che si consideri significativamente l'esperienza di un passato in comune. Nella frammentarietà dei rapporti emerge l'archiviazione del passato che non si proietta – attraverso il presente – in un futuro progettabile.

---

<sup>7</sup> I. KANT, *Il male radicale*, Milano, 2014, p. 81; cfr. P.A.J. FEUERBACH, *Revision der Grundsätze und Grunbegriffe des positiven peinlichen Rechts*, Aalen, 1966; per l'origine della pena F. VON LISZT, *La teoria dello scopo nel diritto penale*, Milano, 1962, p. 21.

<sup>8</sup> Sulla difficoltà a rendere omogeneo il linguaggio vd. W. VON HUMBOLDT, *La diversità delle lingue*, Roma-Bari, 2005, p. 45 e ss.

In questa prospettiva, è difficile intravedere un principio di riconoscimento dell'alterità in condizioni di reciprocità, anzi si agisce – nel diritto e nella politica – sull'onda di un situazionismo immediatamente consumato.

Il differentismo, al contrario dell'uguaglianza, ha una sua presa a livello politico, religioso con forti ricadute sul giuridico indebolito da una messe di provvedimenti transitori che, in modo contingente, rinviando l'applicazione e la concretizzazione del principio di uguaglianza<sup>9</sup>, attraverso punti di fuga fattuali.

Evolve un'implementazione di aggregati che pongono a loro fondamento la regola della violenza mimando la comunità e le forme statali, l'*Isis* ne è un esempio. Di converso, il principio di uguaglianza ha una sua applicazione reale e giusta solo se, radicandosi nella coscienza giuridica di ogni individuo, concepisce la formazione del diritto in una direzione consapevole, altrimenti, attraverso la sola coattività, l'*habitus* giuridico acquista un'estetica puramente formale, perpetrabile anche da gruppi di potere violenti. Coscienza giuridica significa libertà e dunque responsabilità, in una reciprocità determinata dal radicamento del *logos* nel *nomos*<sup>10</sup>. In una visione totalitaria, questa condizione può condurre, mistificata dalla forza o dalla potenza, ad una sorta di neo-nazionalismo o a una rivoluzione permanente orientata da microconflitti geografici.

Nell'attuale globalizzazione economica sembra mancare la consapevole ramificazione in un passato comune, salvacondotto per la costruzione di una cittadinanza globale, a partire da realtà particolari che si estendono a livello macroscopico. Ognuno dovrebbe rinunciare, dopo averla metabolizzata, all'affermazione dell'"autorità della tradizione", salvaguardando il simbolico della storia, da cui la relatività e la propensione ad una comunicazione universale. La storia dell'uomo è qui intesa in senso kantiano: il progetto della storia è l'umanità, una "comunità unita politicamente", permeata dal senso del giuridico.

Contestualmente alla parola, le legislazioni, attraverso il 'dominio dello spirito' opposto all'ordine-delle-cose, dovrebbero articolarsi secondo la fede razionale come fede filosofica non dogmatica<sup>11</sup>, nell'appello all'alterità differente ed uguale.

<sup>9</sup> A. K. SEN, *La diseguaglianza*, Bologna, 2010, pp. 181-208; M. DE MONTAIGNE, *Saggi*, I, Milano, 1986, pp. 283-293.

<sup>10</sup> B. ROMANO, *Principi generali del diritto*, Torino, 2015, *passim*.

<sup>11</sup> Id., *Orientarsi nel pensiero -Kant- e nelle norme -Gadamer-*, Torino, 2016, p. 91.

Il concetto dell'universalizzazione prevede una comunicazione priva di limiti<sup>12</sup>, in una dimensione pratica, ma non prassistica, con l'intento di organizzare non una prestazione isolata ed egolatrica, ma una riflessione non ingenuamente 'ammaliata' dallo statuto tecnico-dromocratico della scienza. E dunque l'unità giuridica dell'umano passa dall'abbandono del particolarismo, dell'etnia, dell'appartenenza in senso stretto e tradizionale, al vivificare, invece, la genesi dei diritti dell'uomo, onde evitare una superficialità priva di coscienza riflessiva, senza la quale non potrebbe esistere la differenza tra giusto e legale e tra giusto e ingiusto. L'universalizzazione senza passato sarebbe talmente radicale da rendere pericolosa l'esistenza stessa dell'umanità e plausibile il suo degrado. Fino a quando si è limitati in un pensiero senza ricerca del vero, del senso, del giusto si è confinati nell'autodistruzione. L'omogeneità e la superficialità limano, fino a rimuoverli, gli ostacoli costituiti dalla diversità, dall'eterogeneità, dalla varietà e dalla pluralità. Se si è convinti che il pensiero e l'esistenza possano continuare, stimolate unicamente dalla tecnologia e per alcuni versi sostituite da essa, allora si è ingannati, perché solo con la reciproca considerazione dei passati – e dunque della storia – dei singoli popoli e delle comunità si può arrivare ad un riconoscimento a statuto globale dei diritti concreti nella loro universalità ed incondizionatezza.

## 2. Diritto e ordine-delle-cose

Gli attuali Stati si strutturano secondo una conoscenza comune, capace di una narrazione condivisa, in grado di arricchirsi attraverso le personalità filosofiche<sup>13</sup> e di elaborare un pensiero chiarificatore. Le culture hanno come comun denominatore il pensiero giuridico, atto a rivelare le identità delle «differenti origini dell'umanità»<sup>14</sup>. Ma cosa si intende per identità? In uno Stato universale l'identità non coincide certo con i concetti di omogeneità, uniformità e livellamento.

«Un cittadino del mondo, che vive sotto la tirannia di un impero mondiale, e che parla e pensa nel modo di un esaltato esperanto, sarebbe un mostro o un ermafrodito»<sup>15</sup>, ma non è questo che si vuole, il desiderio

---

<sup>12</sup> Cfr. J. HABERMAS, *Teoria dell'agire comunicativo*, Bologna, 1987.

<sup>13</sup> Per un approfondimento, K. JASPERS, *I grandi filosofi*, Milano, 1973, *passim*.

<sup>14</sup> H. ARENDT, *Humanitas mundi*, Milano-Udine, 2015, p. 78.

<sup>15</sup> *Ivi*, p. 78.

di giustizia e di comunicazione è proprio di ogni uomo, non è l'uniformità politica, legislativa, giurisdizionale che conduce al riconoscimento universale, piuttosto la coscienza che la molteplicità della diversità come rinvio simbolico ad un'unicità antropologica, priva di pretese dogmatiche, incentrata sulla ricerca del vero per il diritto è ricerca del giusto verso ciò che è universalmente ed essenzialmente riconoscitivo.

Si pone, a questo punto della discussione, un ulteriore interrogativo: cosa significa giustizia sociale in un'economia globalizzata e quale è il ruolo del diritto in un-ordine-delle-cose governato dal mercato?<sup>16</sup>.

L'osservazione dell'economia globalizzata e dell'emersione dominante sempre più repentina dei mercati finanziari è sicuramente al vaglio di giuristi, politici, filosofi ed economisti<sup>17</sup> e implica una considerazione critica di Stato universale in una nuova *Weltanschauung*.

Le questioni sono tali da poter affermare che attualmente, in una direttrice che si oppone all'affermazione di diritti universali ed incondizionati, i mercati finanziari possono essere definiti un ordine-delle-cose, dove il diritto è considerato una risultante, in grado di regolare e dare una veste coattiva a quanto viene deciso *altrove*; in questo contesto, con *cose* si intende il mancato disassoggettamento dall'elemento fattuale da parte della ragione e dunque degli esseri razionali. Come se l'uomo non fosse mai uscito dallo 'stato di minorità a lui imputabile'<sup>18</sup>.

Argomentata in questo modo, la locuzione ordine-delle-cose diventa un asse della diseguaglianza legalizzata priva del rinvio a principi universali, attivata e perpetrata dai processi economici che operano attraverso l'interazione fattuale organizzata ed avallata dal diritto.

Nel concetto di ordine-delle-cose è evidente l'assorbimento dei principi universali in una fattualità, fino al consolidamento di una formazione politica universale ed omogenea<sup>19</sup>. Diritto/politica/mercati finanziari è la tricifralità dell'ordine-delle-cose finalizzata a garantire il controllo e la metabolizzazione di una fittizia ricerca del giusto. Il diritto si fa scienza *formale*, abdicando al rinvio al giusto, agli interro-

<sup>16</sup> B. BABER, *Absolutization of the Market: Some Notes on How We Got from There to Here*, in G. DWORKIN e AL., *Markets and Morals*, Washington D.C., 1977, p. 15-31.

<sup>17</sup> Vedi anche E. T. A. HOFFMANN, *Des Vettters Eckfenster*, in *Werke*, Bd. 12, Berlin-Leipzig, o. J., p. 142-164; N. LUHMANN, *Die Wirtschaft der Gesellschaft*, Frankfurt am Main, 1994, p. 97; M. NUSSBAUM, *Giustizia sociale e dignità umana: da individui a persone*, Bologna, 2008.

<sup>18</sup> I. KANT, *Risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo?*, in *Stato di diritto e società civile*, cit., p. 153.

<sup>19</sup> Cfr. A. KOJÈVE, *Linee di una fenomenologia del diritto*, Milano, 1989.

gativi sul senso della giuridicità, che, però, viene elaborata con uno spostamento di piano, tramite un rinvio orizzontale alla politica e ai poteri che, a loro volta, invece di farsi carico dei reali problemi del sociale, ambiscono ad entrare nei ruoli del giuridico per organizzare funzionalmente la gestione di domini specifici – legislativo e giurisdizionale. Se del diritto rimane l'*habitus* del potere, della politica residua la competizione e l'appartenenza ad una fazione che archivia completamente il senso della *polis*, alimentando una prassi sempre più camaleontica. Entrambe le dimensioni sono attraversate dalle tecnicità delle operazioni economico-contabili, anche perché sia l'una che l'altra affrontano costi che, reiterati, diventano cospicui. Così, un'economia invisibile, che imposta l'ordine-delle-cose, diventa la regìa delle felicità e dei dolori, della pace e della guerra, della crisi e della stabilità, della ricchezza e della povertà. Per operare coattivamente si serve delle norme, non più della giuridicità, ma delle formule modellate sulla base di una *Grundnorm* specializzata e burocratizzata<sup>20</sup>, ed articola, in modo funzionale, la selezione dei materiali da ascrivere alla dimensione del diritto. E se l'ingiustizia sociale, la pretesa dei diritti, la rivendicazione del principio di uguaglianza è motivo di lotta, nella proiezione alla globalizzazione si pensa a stimare i costi della concessione di diritti, considerabili in una dimensione di cittadinanza globale, alla quale è sotteso l'universale umano. Il rischio è quello di ridurre le singole Costituzioni ad un'unica *Grundnorm* che, se non universalizzata, mira a regolamentare i rapporti di una parte del pianeta. Emerge una prospettiva di blocchi di *Grundnorm* contrapposti che convergono verso un'estensione globale, tecnicamente modellata dall'economia in direzione di un ordine-delle-cose omogeneo, corrispondente alla forza vincente.

La tricifralità, secondo le evoluzioni descritte, si identifica con una tipologia ordinativa delle cose dove la ricerca del giusto non è considerata *l'a priori*, individuato nel principio di uguaglianza, affinché il versante economico, vale a dire il mercato<sup>21</sup>, non sia il significante principale, la direttrice tendente ad uno *status* più esteso, a sua volta, differenziato attraverso una serie di funzioni. Le questioni possono essere affrontate sulla base di alcune prospettive che implicano anche il lato sociologico<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> M. WEBER, *Parlamento e governo*, Roma-Bari, 2002, p. 23 e p. 25.

<sup>21</sup> ID., *La borsa*, Milano, 1985, p. 59 e p. 101 e ss.; N. LUHMANN, *Die Wirtschaft der Gesellschaft*, cit., p. 215 e ss.

<sup>22</sup> E. HOPPMANN, *Über Funktionsprinzipien und Funktionsbedingungen des Marktssystems*, in L. WEGEHENKEL, *Marktwirtschaft und Umwelt*, Tübingen, 1981, p. 219-235; H.

Cosa significa 'ordine-delle-cose' non è di facile ermeneusi: si potrebbe immaginare una fisica del mercato, governato da un sistema onnicomprensivo dove vengono messi allo stesso livello elementi di diversa derivazione – giuridico, economico e politico, morale e religioso. Lo stesso ordinamento giuridico, diventando duttile all'ordine-delle-cose, alimenta una deriva di acquiescenza della ricerca del giusto al significante principale.

Per esplicitarlo al meglio, ci si potrebbe appellare a principi che fungono da guida per stabilire in modo più analitico cosa si intenda per Stato universale. Si può partire dall'analisi della differenziazione fenomenologica e guardare ad un sistema difficilmente assoggettabile quale la libertà di espressione di pensiero e 'di penna' che sembrano solo apparentemente presenti anche in situazioni di assoggettamento.

Ordine-delle-cose equivale a fattuale sistema-di-universale-dipendenza che però, in questo caso, non assume il versante positivo della giustizia sociale e del bene comune, ma il polo negativo del *dominium*, attraverso la penuria dei beni e la proliferazione dei bisogni, incentiata dal consumismo e dall'azione dei nuovi mezzi di comunicazione informatici.

Concepire il mercato come fenomeno prevalente, o come micro-fenomeno subordinato ad una sistematica universale a statuto finanziario, pone al diritto difficoltà reali insolubili e la apparentemente obsoleta differenza tra avere e non-avere, tra forma e contenuto, tra vecchio e nuovo, tra estraneo e cittadino si ridurrebbe ad una binarietà codicistica in cui proliferano le dicotomie, al solo scopo di alimentare l'ordine-delle-cose. Che fine farebbero ipotesi come diritti umani, Stato di diritto, diritto al lavoro, dignità umana, bene comune?

Fino a quando gli studi hanno assunto un modello di riferimento era più semplice definire l'ordine-delle-cose, ma ormai le varie teorie pretendono di dare risposte in una sorta di politeismo consumistico, comprendendo anche il destino del capitale umano. Quale dunque il nuovo modello di riferimento? Quali le ultime programmazioni da recepire? Il ruolo della tecnica non può essere considerato residuale o marginale, ma il giurista ha il dovere di considerare prioritario lo statuto antropologico del diritto, nella sua sottesa ricerca del senso del-

---

BIERMANN, *Der Markt als ergodisch-kybernetisches System*, in F.-X. BEA/A. BOHNET/H. KLIMESCH (ed.), *Systemmodelle: Anwendungsmöglichkeiten des systemtheoretischen Ansatzes*, München, 1979, p. 211-270.

le norme senza ovviare agli interrogativi problematizzanti; la scienza giuridica non avrebbe senso se non coadiuvata dall'azione della riflessione e del pensiero, perché qualunque lavoro di tecnica giuridica presuppone una ricerca, un metodo e una logica, così *l'a priori* dell'attività giuridica è il riconoscimento di un *sensu al diritto*<sup>23</sup>.

La definizione di diritto come ordine-delle-cose non esclude che le situazioni si determinino "per caso", o caso per caso, in modo assolutamente contingente, con ricadute rischiose nell'istituzione delle norme.

### 3. Un nuovo imperativo

Non si tratta di comprendere se in questo ordine-delle-cose il mercato aspiri all'universale. La questione riguarda piuttosto qual è il riferimento di questo stato di cose, un altro ordine-delle-cose oppure un principio? L'uomo o il potere espresso da alcuni di loro nell'appartenenza a gruppi di potere che alimentano la potenza finanziaria? Sembra che attualmente ogni giurista, ogni economista, ogni politico sia immerso nella contingenza della salvezza dalla responsabilità, una sorta di deresponsabilizzazione deviante allo scopo di archiviare l'umano come riferimento. Permangono formule del tipo: sfruttamento, perdita del lavoro, decrescita economica a favore di una crescita qualitativa, diritti umani, persona, crisi finanziaria e crisi dell'economia reale, burocratizzazione della vita etc., con riferimento a concetti solo apparentemente nuovi che sembrano rinviare alla profondità dell'essere umano, ma che sono considerati dal mercato chiaramente obsoleti e sovrachianti. In realtà, il contenuto di potere dell'ordine-delle-cose ha un suo riferimento, la sua *élite* sono gli indicatori, le società di *rating*, quindi una sorta di *ego* che risponde a determinati modelli teorici, nella varietà degli orientamenti delle dottrine e dei paradigmi comportamentali, semplificati nella prassi dalla contingenza della potenza finanziaria.

Ma la giuridicità, nella sua 'differenza nomologica di diritto e norme', non si limita mai a prendere atto di un ordine-delle-cose; le

---

<sup>23</sup> M. WEBER, *La scienza come professione*, cit., p. 103, a proposito della giurisprudenza sottolinea che «stabilisce ciò che vale secondo le regole del pensiero giuridico, che in parte segue una logica stringente, in parte è vincolato a schemi di matrice convenzionale. Essa stabilisce dunque *quando* si considerano obbligatorie determinate regole del diritto e determinati metodi per la loro interpretazione. Non risponde alla domanda *se* vi debba essere un diritto, *se* siano proprio queste le regole da emanare».

questioni iscritte nella testualità giuridica veicolano una critica radicale alla sottomissione ad un-ordine-delle-cose, che prevede una mera analisi descrittiva, guadagnando un terreno speculativo nel guardare all'umano nella sua dimensione di libertà a-sistemica e di diritti universali ed incondizionati.

Da questa complicazione, che si oppone all'asservimento della legalità all'ordine-delle-cose dei mercati, emergono delle criticità per il solo fatto che la differenza è applicata non semplicisticamente, come nel caso delle teorie sociologiche sistemico-funzionali, alla distinzione sistema/ambiente<sup>24</sup>, ma al problema della qualità dei contenuti delle norme e della relazioni interpersonali. La discussione su ordine-delle-cose, differenziazione sistemica, funzionalità, tecnicità, obiettivi programmatici soddisfano la fame previsionale dei mercati finanziari, ma non quel *minimum* giuridico che ha come obiettivo la garanzia della libertà dell'individuo, in un ordine che sia di uguaglianza nella differenza<sup>25</sup> e che permetta di agire senza mistificare.

Da una prima sommaria possibilità di riepilogo, ordine-delle-cose significa reiterazione di uno schema ripetitivo, che attribuisce una sicurezza paradigmatica e una sua *auctoritas*, dettata dalla circostanza dogmatica di un imperativo categorico determinista<sup>26</sup>: *così è!*

Ne risulta un ordine esterno che condiziona, determinandolo, quello interno, dei singoli frammenti esistenti e fluttuanti all'interno dell'ordine-delle-cose che – a questo punto – si presenta come modello specifico che serve ad addomesticare l'umano e a piegarlo a volontà che si affermano in modo determinante e orientante.

L'ordine-delle-cose emerge come paradigma egolatrico per ridurre un'apparente complessità, per affermare *la* direzione, appellandosi ad un ordine oggettivo non veicolato da volontà e pensiero, ma da fattualità e gerarchia. Privo di responsabilità ed imputabilità, esclude il gratuito e l'impersonale, perché è di natura dogmatica.

L'essere umano non segue solo un ordine-delle-cose, ognuno tenta di affermarsi secondo una ricerca del senso condivisa che implica il giuridico, l'economico, il politico, il finanziario, il religioso, il morale etc., a seconda della differenza che porta a relativizzarsi rispetto alla

<sup>24</sup> Per un approfondimento M. RIDLEY, *Il gene agile. La nuova alleanza fra eredità e ambiente*, in part. Milano, 2005, pp. 320-321.

<sup>25</sup> N. LUHMANN, *Sistemi sociali*, Bologna, 1990, p. 88.

<sup>26</sup> D.D. DENNETT, *L'evoluzione della libertà*, Milano, 2004, p. 125.

massima universale rappresentata dalla libertà-con<sup>27</sup> e non da un anestetico referente consumistico.

Si potrebbe confermare criticamente che, a seconda dell'ordine-delle-cose che si impone, si determina una consequenzialità logica.

In sintesi l'ordine-delle-cose è la *Grundnorm*, smitizzabile dalla *Urnorm*<sup>28</sup> che si attesta non come ordine-delle-cose, ma come scelta delle libertà per il bene comune. L'interesse del vivere umano, per quanto possa essere semplificato, viene sempre visto come unità, nella sua complessità.

Ecco perché, pur descrivendolo come ordine-delle-cose, è determinato da un numero di variabili che risiedono in forze contrapposte, intraprendenti, per cui tra più ordini-delle-cose emerge quello più forte. I teorici, che intendono confermare un ordine-delle-cose come sistema di universale dipendenza, travalicano la manchevolezza dell'*homo juridicus* ed anelano ad un'opera di perfezionamento specificamente utilitaristico<sup>29</sup>. Si tratta di un'unità composta da un ordine-delle-cose e non della *cosa*, perché nel primo caso si tratterebbe di un'anticipazione della volontà di potenza, nel secondo di un settore specifico quale quello giuridico, politico o economico.

Il discorso sino a qui condotto si può fare sulla base di una critica all'ordine-delle-cose e solo a partire dal suo interno, senza una tale premessa sarebbe impossibile comprendere la metodologia che conduce ad ulteriori differenziazioni, solo a partire da questi pochi punti si può arrivare a definire la situazione di uno stato di fatto che si vuole assumere come incontrovertibile (ordine-delle-cose) e che si trasforma in punto centrale del *dominium* per giungere a delle riduzioni con le quali può cominciare quell'azione che determina il riferimento a sé di tutti i fenomeni. In questo modo, il diritto non è considerato che un oggetto determinato dall'ordine-delle-cose e sul quale è possibile esprimersi, attraverso una mediazione linguistica, *logos* mistificato. Il diritto, inteso come autentica ricerca del giusto, organizza, ma soprattutto scopre, la mistificazione dell'ordine-delle-cose, al di là del quale può osservarsi<sup>30</sup>, senza il filtro dell'opportunismo contingente. Questo

<sup>27</sup> I. KANT, *Che cosa significa orientarsi nel pensiero?*, Milano, 2015, pp. 48-49.

<sup>28</sup> E. HUSSERL, *Meditazioni cartesiane*, Milano, 1994, p. 144; cfr. M. THEUNISSEN, *Der Andere*, Berlin, 1997, pp. 141-151.

<sup>29</sup> A. SEN, *Il tenore di vita*, Venezia, p. 46 e ss.

<sup>30</sup> G. GÜNTHER, *Cybernetic Ontology and Transjunctional Operations*, in Id., *Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik*, vol.1, Hamburg, 1976, p. 249-328.

significa che può astrarsi e osservare quel che l'uomo istituisce in qualità di diritto positivo, solo criticando l'ordine-delle-cose per uscire da quello stato di minorità di cui discute Kant.

Nel momento in cui l'ordine-delle-cose viene scoperto come mistificazione del giusto, allora il giurista ripristina nella legalità un rinvio simbolico. "Oggettivare" il diritto utilizzando metodi scientifici, significherebbe incorrere in perdite nella realtà, che l'ordine-delle-cose non è in grado di controllare, il che equivale a dire che si afferma un diritto funzionale, mentre quel che aiuta a scoprire la mistificazione è proprio la questione della differenziazione giusto/ingiusto-legale/non-legale. Nell'ordine-delle-cose il diritto è un'unità che osserva se stessa, in quanto coincide pienamente con la legalità<sup>31</sup>. La questione del legale, nell'ordine-delle-cose, riguarda un sistema politeista centripeto, che ha per ogni centro un ordine-di-cose diverso e simultaneamente il medesimo, come 'eterno ritorno dell'uguale'.

#### 4. Il più forte vince sempre?

Seguendo un'evoluzione a partire dall'ordine-delle-cose, il concetto di diritto perde il suo versante della ricerca del giusto, sia ideale che reale. Per un ordine-delle-cose complesso autoreferenziale si chiarifica in modo piano che la programmazione diventa deterministica. Quindi, o si programma con riferimento autoreferenziale deterministico o si sceglie il piano della libertà, esprimendo in questo modo un contrasto differenziante tra diritto e ricerca del giusto, legalità e giuridicità.

A questo punto, se si accetta il primo versante, diventa superfluo il concetto di giusto, e questo restituisce un aspetto diverso della giuridicità, della differenziazione funzionale. Se si sceglie il secondo si rompe la catena dell'autoreferenzialità imposta dal dominio della forza del più forte in cui si afferma l'ordine-delle-cose.

Le complicazioni di una tale analisi policentrica conducono a forzare l'ordine-delle-cose come scientificizzazione del diritto e portano ad una prima considerazione che tratta il paradosso in cui potrebbe cadere il diritto.

Con esso si deve intendere che ogni ricorso all'ordine-delle-cose mira all'espulsione della libertà e della scelta, si può reagire a questo attraverso una sorta di *mano invisibile*. Questo significa che al posto del-

<sup>31</sup> M. POLANY, *The Logic of Liberty: Reflections and Rejoinders*, London, 1951, p. 170 ss.

la differenziazione tra piani ci sarebbe l'invisibilizzazione dell'ordine-delle-cose, il paradosso emerge nel momento in cui si permane solo nell'ordine-delle-cose, senza transitare al non-ordine-delle-cose.

Consiste che un ordine-delle-cose venga assunto concettualmente come idea e come prassi, in cui il diritto occulta la differenza tra decisioni sulle qualità e sulla quantità, perciò non può evitare scelte tragiche – secondo il lessico di Calabresi e Bobbitt – cioè decisioni che hanno come effetto la mancanza di responsabilità in quanto producono deresponsabilizzazione e, effettuate sulla base del diritto vigente<sup>32</sup>, riconducono ad un modello che rende possibile riprodurre e distribuire decisioni sempre orientate alla quantità, dettata dai mercati finanziari, e non alla qualità dettate dalla ricerca di un giusto che non sia opportunisticamente contingente, con il rischio di istituire norme ingiuste legali, provocando ingiustizia sociale. Il che accade sia per la distribuzione-concessione di diritti che per l'allocazione delle risorse. Ogni situazione, qualsiasi circostanza può essere decisa solo in base al sistema di universale dipendenza dettato dall'ordine-delle-cose, in cui l'economia si identifica con il concetto di mercati finanziari e il diritto come risposta al loro sovrastare. Il piano che si vede con chiarezza è rappresentato da: ordine-delle-cose = unità-totalità e il resto – il non-ordine-delle-cose – come differenza che partecipa della totalità anche in qualità di momento escludente presente solo in modalità formale. In realtà, si tratta della stessa cosa, il potere lo rende individuabile, l'assoggettamento all'ordine-delle-cose lo rende possibile.

## 5. Principio di uguaglianza e 'ricerca del giusto'

Molto spesso ci si trova di fronte ad affermazioni del tipo: la gerarchia temporale rappresenta 'il giusto', l'attualità non si può modificare, è impossibile criticare chi accentra il potere, etc. A queste dichiarazioni sono collegate affermazioni e orientamenti politici di formazione strettamente pragmatica che sotto il profilo della relazione giuridica non lasciano spazio alla libertà. Rimane oscuro quale sia lo statuto che porti ad una stretta identificazione della condizione privilegiata di pochi con quella dei principi generali a propensione universale.

Si pone immediatamente all'attenzione che – anche minacciate dall'affermazione dell'ordine-delle-cose – la libertà, l'uguaglianza, la

---

<sup>32</sup> G. CALABRESI/PH. BOBBITT, *Tragic Choices*, New York, 1978, p. 19.

decisione non hanno un loro *status* di perfezione in soggetti di diritto onniscienti, poiché l'orientamento al giusto è esposto sempre alla libertà della parola esercitata dall'essere umano, al riconoscimento della dignità dell'uomo, altrimenti la sua stessa ricerca sarebbe impossibile. Non solo, ma dal punto di vista pedagogico riproduce un effetto speculare per cui se *ego* si comporta in un certo modo lo farà anche *alter*, in una sorta di prossimità che prima è empatico-biologica e poi scelta, ecco perché la libertà e la ricerca del giusto non possono essere rappresentate come ordine-delle-cose, non possono trasformarsi in imperativi per l'azione, ma avviano un lento processo di acquisizione della consapevolezza.

La 'ricerca del giusto' non può essere voluto da un singolo, da un élite, da un gruppo, da un orientamento ideologico, ma, convergendo verso l'istituzione delle diritto, è condivisa.

Se si immagina che l'ordine-delle-cose sia il sistema di universale dipendenza del diritto e delle condotte, la procedura per una globalizzazione della giustizia in uno Stato universale, può condurre addirittura ad una riformulazione del principio di libertà e di uguaglianza. Nel principio di uguaglianza è peculiare l'imprescindibilità della posizione dei soggetti, della loro responsabilità che trova concretezza nell'applicazione del principio di equità, perché compartecipi del bene comune, in quanto gli interessi giuridici non hanno a che fare solo con la dimensione del privato, ma con il bene pubblico.

Nella globalizzazione, l'*affaire* giuridico è strettamente connesso al mercato dove vige necessariamente l'ordine-delle-cose, chi più ha più investe, a differenza della dimensione giuridica che non prevede un'azione libera in senso assoluto, ma coordinata con le altrui libertà. Certo non si può tener conto della singolarità in modo eccentrico, rivolgersi unicamente ad un *ego* onnisciente o ad un *alter* dominante, altrimenti si neutralizza il problema della relazione di riconoscimento e/o di esclusione alle quali si dovrebbe a questo punto rispondere con un "sì" o con un "no", declinato dall'ordine-delle-cose. La dimensione sociale giuridica strutturata sulla base della questione della ricerca del giusto marca un orientamento di finalità, Simmel lo indica con «orientamento diretto verso la cosa»<sup>33</sup>. Nel caso in questione, l'ordine-delle-cose si presenta come un *pater familias* con uno sguardo rivolto al dissenso che cerca di minimizzare e controllare attraverso l'interazione, l'inclu-

<sup>33</sup> G. SIMMEL, *Sociologia*, Milano, 1989, p. 244.

sione, prendendo sempre come punto di riferimento il pubblico, così che il discorso privato diventi pubblico in senso ampio. In modo più o meno interattivo i gruppi promotori dell'ordine-delle-cose cercano di stabilire un'identità corporativa comune che li riconduca alla via degli enunciati sotto forma di slogan: diritti umani, principio di uguaglianza, pari opportunità, valorizzazione delle differenze, dignità umana sono solo alcuni degli spot che si pronunciano e che non vedono una reale acquisizione delle cosiddette politiche sociali e legislative in grado di riempire qualitativamente le forme di contenuti significativi.

Chi gestisce l'ordine-delle-cose non elimina le differenze ma le enfatizza, allo scopo di esercitare un potere della differenza e dell'interazione, si deve osservare anche che qualunque cambiamento organizzativo va di pari passo con il mutamento relazionale orientato ad una quantità dal contenuto indifferente, piuttosto che alla sua qualità, quindi si dovrà aspettare che l'ordine-delle-cose orienti persone e situazioni ad un mutamento qualitativo programmatico autoreferenziale, con esclusione della discussione sui contenuti relazionali dettati dalla libertà e coadiuvati dal concetto di scelta.

## 6. Una conclusione

Nella possibile costruzione di uno Stato universale, l'orientamento in direzione dell'ordine-delle-cose diventa una formula praticabile con una sua *Ordnung* nel procacciamento di informazioni che fanno ricorso ad un processo di interazione semplificato dalla presenza dei cosiddetti *social network*.

Per quanto riguarda la questione antropologica, l'uomo è un cittadino nel senso che ha diritti riconosciuti dal suo paese, ma l'essere cittadino è un universale che appartiene, dopo una certa epoca, all'essere umano. La realizzazione di uno Stato mondiale può essere considerata implicita nel diritto e nei cosiddetti diritti di cittadinanza.

La questione cosmopolitica di Kant se in un primo momento è da temere, perché una sola forza dotata delle prerogative della sovranità che eserciti il suo *dominium* sull'intero pianeta significherebbe anche monopolio della violenza, senza i limiti costituiti dalla presenza di altri poteri sovrani. In un secondo momento, fa emergere l'idea di giustizia dalle pluralità e dalle diversità: relazione nelle differenze. E se si diventa cittadini di un paese è anche vero che diritti e doveri sono sempre ipotesi in relazioni e quindi il loro esercizio è subordinato alla comune

convivenza: «la filosofia può immaginare la terra come la patria del genere umano» è l'ipotesi di Kant, dove la giustizia sarebbe dunque una legge unica «non scritta eterna e valida per chiunque»<sup>34</sup>, ma nella fisiologica divergenza tra diritto e politica, parafrasando la Arendt, si potrebbe dire che sì è la filosofia ad avere un'idea di patria, ma anche la politica che ha attenzione agli uomini fa tesoro delle loro molte storie peculiari. Se diritto, politica, economia sono attualmente considerati tre dimensioni intersoggettive, capaci di sovvertire una oligarchica volontà di potenza dettata dall'ordine-delle-cose dei mercati finanziari, la filosofia dovrebbe portare ad una riflessione profonda sulla capacità dell'uomo di istituire norme giuste<sup>35</sup>.

Le leggi sono recinti, gabbie? O rappresentano lo stato più profondo e significativo dell'uomo che non può ovviare al concetto di giuridicità e alla presenza dell'altro? Quando Kant parla della cosmopolitica contestualmente esprime gli elementi per una cosmogiuridicità, lasciando una scia di critiche e di perplessità sulla praticabilità di un pangiuridismo universale concreto.

Dopo questi argomenti si può guardare alla giuridicità in modo più accurato, con un orientamento non assimilabile ad un ordine-delle-cose che comporti il pericolo di poter essere *identificato* e contemporaneamente assunto in modo coattivo da tutti.

È dunque una riformulazione, una operazionalizzazione dell'imposizione, del mondo naturale, dell'inclinazione naturale, di quello che successivamente in ogni uomo viene definito carattere e che acquista vigore nel diritto attraverso la forza per poter intervenire sulla diversità in modo selettivo. Si identifica un ordine-delle-cose, lo si assume sotto forma di massima generale, il che non significa necessariamente coazione evidente e non presuppone che esso sia fissato a prescindere dalle singolarità particolari. Si possono immaginare una varietà di ordini delle cose, tanti quanti sono gli uomini, archiviando e obliando in questo modo la questione della libertà, sul presupposto di *una* determinata volontà, discorso unidirezionale, monologante

Per questo l'ordine-delle-cose rende, comunque, possibile una differenziazione dal non-ordine-delle-cose, se si fanno dei calcoli dal

<sup>34</sup> H. ARENDT, *Humanitas mundi*, cit., p. 70

<sup>35</sup> Si veda G. VASSALLI, *Formula di Radbruch e diritto penale. Note sulla punizione dei 'delitti di Stato' nella Germania postnazista e nella Germania postcomunista*, Milano, 2001, pp. 85-119

punto di vista dell'ordine-delle-cose essi attengono alla questione non irrilevante del consenso e i partecipanti potrebbero cominciare a fare resistenza, sottraendosi al calcolo, come nel caso della libertà di parola, della dialettica nelle comunità, degli obiettivi di un progetto, della ricerca del giusto, etc<sup>36</sup>.

Come componenti di un ordine-delle-cose si è subordinati ad una serie di programmi condizionali con l'attivazione di strategie attraverso un sistema di comunicazione. La libertà non è l'unico punto di vista per rendere osservabile l'ordine-delle-cose. Non tutte le decisioni nell'ordine-delle-cose si orientano prevalentemente alla negazione della libertà<sup>37</sup>.

L'ordine-delle-cose esiste come *status* proprio, determinando le operazioni, anche quelle dialogiche, in modo autoreferenziale. Sono assenti punti per ricostituire una situazione che abbia le caratteristiche umane dell'interazione simbolica, ridotte ad una interazione funzionale determinata dallo stato di potere che crea una linea gerarchica, con una uniformità di comportamenti dall'alto al basso, ma anche viceversa dal basso all'alto in una formazione piramidale rovesciata.

Si crea una forte illusione che abbraccia anche la dimensione del giuridico e cioè che ancora qualcosa possa essere modificato in virtù di una ricerca costante che determina nell'uomo l'ansia di giustizia, sopita da momenti che non permettono di differenziare tra giusto e ingiusto, uniformando il tutto all'ordine-delle-cose.

L'illusione che ancora qualcosa possa essere cambiato all'insegna di quel che Kant definisce 'libertà di penna' o libertà di espressione prodromi per lo Stato di diritto.

Il bisogno primordiale dell'ordine-delle-cose non ha limiti. Sia la sua sopravvalutazione che la sua sottovalutazione si possono difficilmente controllare. Anche se la libertà non si può addomesticare in direzione di un ordine-delle-cose che è tale in quanto ogni parziale elemento funziona in relazione alla disponibilità di potere, e in base a quello che effettuano le strategie comunicazionali nel veicolare tanto il vero che il falso.

Che vi possa essere un'identificazione tra l'ordine-delle-cose, il vero, il reale e la giustizia sociale, mediato dallo strapotere dei mercati,

---

<sup>36</sup> G. ELWERT, *Die Verflechtung von Produktionen: Nachgedanken zur Wirtschaftsanthropologie*, in E. W. MÜLLER e al. (ed.), *Ethnologie als Sozialwissenschaft*, Sonderheft 26/1984 del 'Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie', Opladen, 1984, p. 379-402.

<sup>37</sup> L. M. FRIEDMAN, *La società orizzontale*, Bologna, 2002, p. 43 e ss.

e in particolare dei mercati finanziari, è una delle condizioni che si osservano nella costruzione di un'economia globalizzata. Le prospettive delle operazioni autoreferenziali non danno adito ad aperture e a possibilità di integrazione simbolica, ma solo fattuale. Su questa base si forma un'auto-osservazione perché oggetto dell'ordine-delle-cose è sempre un'operazione a statuto autoreferenziale, in linea con la conservazione del potere, a statuto corporativistico. In questo modo, si può arrivare ad una teorizzazione dell'unità dell'ordine-delle-cose, ma non ad una sua problematizzazione. Una tale indicazione descrive, senza porre in questione il disagio di coloro che pretendono giuridicamente il rispetto dei propri diritti, spostando l'asse dell'osservazione verso il piano politico o morale o religioso, e depurando il diritto dalle connessioni con l'essere umano in carne ed ossa.

Così, i luoghi del diritto, che notoriamente sono il parlamento e i tribunali, diventano puri. La riduzione del diritto alla purezza dell'ordine-delle-cose algoritmico porta ad una epurazione dei giuristi, stabilendo un procedere sistemico di natura puramente tecnica<sup>38</sup>, dove il diritto stesso, alla stregua della finanza, diventa una questione di élite.

I diritti umani vengono visti come ultimi superstiti di un linguaggio esoterico che, in un orizzonte privo di ogni critica, alimenta una opacità misteriosa che solo il tecnico sembrerebbe poter risolvere<sup>39</sup>. Diventando inutile la differenziazione tra teoria e prassi, si afferma il livello pratico che non assolve a nessun rinvio<sup>40</sup>.

Parcelle, arbitrati, negoziazioni, tecnicismi, proliferazioni legislative, norme che rinviando ad altre regole in un continuo combinato disposto e in una pluralità di direzioni della dottrina, della giurisdizione e della legislazione formano il terreno di coltura dell'ordine-delle-cose. Così si tenta di ridurre ad uno stato descrittivo-cognitivo quella prima ansia di giustizia che, da Socrate in poi, disturba i puristi del diritto<sup>41</sup>.

<sup>38</sup> Per una critica, M. WEBER, *La scienza come professione*, Milano, 1977, p. 103.

<sup>39</sup> *Ivi*, p. 99 e s.

<sup>40</sup> I. KANT, *Sul detto comune: 'ciò può esser giusto in teoria, ma non vale per la prassi'*, in *Stato di diritto e società civile*, Roma, 2015, pp. 189-204.

<sup>41</sup> N. LUHMANN, *Osservazioni sul moderno*, Roma, 2006, p. 132-133; G. RADBRUCH, *Propedeutica alla filosofia del diritto*, Torino, 1959, p. 97; cfr. A. REINACH, *I fondamenti a priori del diritto civile*, Milano, 1991.